

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

RIZZETTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

l'INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, un avviso pubblico per il reclutamento di n. 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali;

il contratto che i medici utilmente collocati in graduatoria hanno sottoscritto stabilisce, come previsto dalla deliberazione presidenziale INPS n. 147 del 2015 all'articolo 3, «obblighi, condizioni e incompatibilità»: «L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

l'INPS quindi, ha proceduto, ricorrendo all'articolo 8, comma 1, decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali/salute) del 12 ottobre 2000, alla sospensione dall'incarico di medico fiscale per quei sanitari che hanno optato per l'incarico di medico convenzionato (della durata da 1 a 3 anni), con conservazione della iscrizione nelle liste speciali;

la normativa di cui sopra, però, riguarda esclusivamente la sospensione dall'incarico di medico fiscale per «giustificati e documentati motivi», e comunque per un periodo massimo di 180 giorni trascorso il quale il sanitario decade automaticamente dall'incarico e avendo lo stesso istituto chiarito che, tra i giustificati e documentati motivi, non rientra lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale (circolari INPS n. 4 e n. 199 del 2001);

sulla base di tali norme e disposizioni, fatte rispettare rigorosamente dall'INPS nei confronti di tutti i medici fiscali, molti sanitari hanno dovuto rinunciare ad altre attività professionali per non decadere dall'incarico oppure rientrare in servizio anche in caso di grave malattia o gravidanza a rischio per non superare i 180 giorni di sospensione previsti

–:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare affinché l'INPS rispetti le norme regolamentari, in particolare l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che non prevede la sospensione dall'incarico di medico fiscale per svolgere altra attività professionale e/o il superamento del periodo massimo di sospensione ivi previsto, in modo che non vengano a crearsi ingiustificate e inspiegabili situazione di disparità di trattamento, a parità di condizioni, nei confronti di tutti i medici fiscali dell'Istituto. (5-08879)